STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 18 marzo 2013

Oggetto: Circolare n. 11/2013 del 18 marzo 2013

Egregi Signori,

trasmettiamo l'undicesima circolare dell'anno 2013.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **GLI ULTIMI CHIARIMENTI SULLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI**

OGGETTO: GLI ULTIMI CHIARIMENTI SULLA RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

Con la circolare 2/E del 01.03.2013 l'Agenzia delle Entrate ha cercato di chiarire alcune tra le questioni più spinose relative alla nuova disciplina della responsabilità solidale nei contratti di appalto/subappalto, introdotta dal decreto crescita.

In base alle nuove disposizioni **il committente o l'appaltatore hanno l'obbligo di verificare l'esecuzione del corretto versamento delle ritenute e dell'Iva** da parte dell'appaltatore o subappaltatore. **Ciò vale per i contratti di appalto di opere e servizi così come definiti dall'art. 1655 del c.c.,** restando pertanto esclusi ad esempio gli appalti di fornitura di beni, il contratto d'opera e quello di trasporto.

La normativa si applica ai soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell'Iva per cui **sono escluse** oltre alle stazioni appaltanti e ai condomìni anche **le persone fisiche** (privati).

Tra i chiarimenti principali, poi, **l'estensione della nuova disciplina a tutti i settori, non solo all'edilizia.**

LA CIRCOLARE N. 2/E DEL 01.03.2013	
LA RESPONSABILITÀ NEGLI APPALTI SECONDO IL DECRETO CRESCITA	Il Decreto Crescita ha modificato la disciplina della responsabilità nei contratti di appalto e subappalto. È prevista: ♦ **la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore** - nel limite del corrispettivo dovuto al subappaltatore - per i versamenti a carico di quest'ultimo per le prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto, con riferimento: alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e all'Iva. La responsabilità solidale dell'appaltatore è limitata alle imposte Irpef ed Iva, mentre sanzioni ed interessi restano a carico solo del subappaltatore. **L'appaltatore è esonerato da responsabilità se verifica la corretta effettuazione degli adempimenti** da parte del subappaltatore, scaduti alla data di pagamento della fattura emessa dal subappaltatore. Ai fini della verifica l'appaltatore **deve acquisire**, prima del pagamento del corrispettivo, **la documentazione che prova la regolarità dei versamenti** da parte del subappaltatore (tramite l'asseverazione di un Caf/professionista abilitato o dichiarazione sostitutiva di notorietà resa direttamente dall'appaltatore/subappaltatore ex Dpr 445/2000). **L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della suddetta**

	documentazione. ♦ **L'obbligo del committente di verificare**, prima del pagamento della fattura, che l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori abbiano effettuato **i versamenti dovuti.** Al committente che ha pagato la fattura senza ricevere la documentazione attestante la regolare effettuazione dei versamenti, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, si applica la sanzione da 5.000 a 200.000 €. La sanzione si applica solo nel caso in cui sia riscontrato l'effettivo inadempimento tributario. **Anche il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della documentazione**. L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 40/E dell'8 ottobre 2012, ha chiarito il momento preciso di decorrenza delle nuove disposizioni in tema di responsabilità solidale fiscale negli appalti, in particolare il **momento a partire dal quale il committente/appaltatore è tenuto**, in virtù delle nuove disposizioni, **a verificare che gli adempimenti fiscali** - scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, **siano stati correttamente eseguiti** dall'appaltatore/subappaltatore. Le nuove disposizioni trovano applicazione solo per i **contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 83/2012, ossia **dal 12 agosto 2012**. Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico dell'appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, l'Agenzia afferma che, in base all'articolo 3, comma 2, della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti siano esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che **la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.**
AMBITO OGGETTIVO	**Le nuove disposizioni** sulla responsabilità solidale degli appalti non riguardano solo gli operatori economici del settore edilizio **ma hanno una portata generale.** Questo è il primo chiarimento della circolare 2/E del 01.03.2013, in cui l'Agenzia delle entrate afferma che lo scopo della norma infatti, non è quello di introdurre misure di contrasto all'evasione nel settore edile, ma di *"far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti".* **Rientrano nella disciplina** in esame **le sole fattispecie**

	riconducibili al contratto di appalto di opere e servizi[1],sia nel caso in cui vi sia un contratto di subappalto - che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nel caso in cui l'appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell'opera - e quindi vi sia la presenza di due soggetti (committente e appaltatore). Sono invece esclusi: ♦ gli appalti di fornitura di beni; ♦ il contratto d'opera (art. 2222 c.c.); ♦ il contratto di trasporto (artt. 1678 e seguenti del c.c.); ♦ il contratto di subfornitura (L. 192 del 18.06.1998); ♦ le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile. **Sono interessati** alla nuova disciplina **i contratti stipulati a partire dal 12.08.2012**, come già chiarito con la circolare 40/E del 2012. L'eventuale rinnovo del contratto si intende equivalente ad una nuova stipula, pertanto **le nuove disposizioni si applicano**, **a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12.08.2012.**
AMBITO SOGGETTIVO	La circolare 2/E dell'1.3.2013 chiarisce che la nuova responsabilità solidale si applica ai contratti di appalto/subappalto conclusi: ♦ da soggetti che pongono in essere operazioni rilevanti Iva; ♦ in ogni caso dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del tuir. **Sono escluse** le stazioni appaltanti (art. 3 comma 33 del D.lgs. 163/2006) e, per carenza del requisito soggettivo, **le persone fisiche**. E' escluso anche **il condominio**, in quanto non riconducibile fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del tuir.
L'ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITÀ FISCALE IN ALCUNI CASI PARTICOLARI	Nell'ultimo paragrafo la circolare dell'Agenzia si sofferma su **alcuni casi particolari.** Il primo riguarda l'**ipotesi di più contratti di appalto/subappalto tra le stesse parti: l'attestazione della regolarità** dei versamenti effettuati dall'appaltatore/subappaltatore **può essere rilasciata in modo unitario**. Essa può essere fornita anche con cadenza periodica, purché al momento del pagamento sia attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute Irpef e all'Iva, scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione. Nel caso in cui i **pagamenti** all'appaltatore o al subappaltatore siano **effettuanti con bonifico bancario** *"**o con altri strumenti che non consentano l'immediata disponibilità della somma** versata"*, l'attestazione della regolarità dei versamenti fiscali va riferita a quelli scaduti al momento in cui il committente o l'appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non al momento del

[1] Così come individuato all'art. 1665 del c.c.

	successivo accreditamento sul c/c del beneficiario (appaltatore/subappaltatore). **Se l'appaltatore o il subappaltatore cedono il proprio credito a terzi,** la regolarità fiscale relativa al credito ceduto può essere attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltatore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore)[2]**.**

[2] Tale orientamento riprende quanto chiarito dalla Ragioneria generale dello Stato nella circolare n. 29 del 08.10.2009 in merito alla cessione del credito nell'ambito della disciplina sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.